

	Allegato " " al repertorio n.	
	STATUTO	
	dell'associazione tecnico scientifica di Primo livello	
	"ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONE TECNICO	
	ORTOPEDICO"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE	
	Articolo 1	
	È costituita ai sensi dell’art. 18 della Costituzione italiana, del Codice civile	
	e del Decreto Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, di seguito denominato “Codice del	
	Terzo Settore”, e dalle successive modificazioni ed integrazioni,	
	un’associazione avente la seguente denominazione: "Associazione Italiana	
	Professione Tecnico Ortopedico" , in breve "AIPTO" .	
	L’Associazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore con	
	l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui agli articoli	
	45 e seguenti del D. Lgs. 117/2017 ed integrerà, quindi, la propria	
	denominazione con il suffisso “E.T.S.”.	
	Essa è costituita senza limiti di durata, ha la sede legale in Torino, e può	
	istituire con delibera dell'assemblea sedi distaccate di rappresentanza	
	regionale e nelle province autonome.	
	L'associazione ha rilevanza di carattere nazionale.	
	Ai fini di avere una migliore gestione dell'attività sul territorio, può	
	costituire sezioni provinciali, interprovinciali, regionali o interregionali,	
	regolate da apposito regolamento.	
	La modifica della sede legale è deliberata dal Consiglio Direttivo e dovrà	

	essere ratificata dall'assemblea.	
	La presidenza, gli altri organi dell'associazione e gli uffici della segreteria si	
	trovano e operano presso la sede operativa dell'associazione sita in Roma.	
	La presidenza, gli altri organi dell'associazione e la segreteria possono	
	operare in smart-working. Il trasferimento della sede sociale o sede	
	operativa ad altro indirizzo non comporta modifica statutaria.	
	TITOLO II	
	SCOPI E OBIETTIVI	
	Articolo 2	
	2.1 Scopi	
	L'associazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, né finalità	
	sindacali, ma nel rispetto dell'autonomia dei singoli soci aderenti è volta a	
	favorire, attraverso il coordinamento delle esigenze comuni, la gestione	
	delle problematiche professionali nei confronti delle istituzioni pubbliche e	
	private.	
	Le attività dell'associazione sono volte a sviluppare ed attuare le seguenti	
	finalità:	
	- realizzazione di un coordinamento sulle attività condivise con i soci	
	aderenti e selezionati mediante criteri menzionati nello statuto;	
	- promozione e realizzazione per quanto attiene direttamente	
	all'associazione di tutte le attività relative alla formazione del TECNICO	
	ORTOPEDICO con particolare riguardo alla didattica, all'accreditamento e	
	alla valutazione formativa;	
	- ottenimento del riconoscimento e accreditamento dei soci affiliati in tutte	
	le sedi istituzionali e nelle attività di raccordo con Ministeri, Regioni e	

	Istituzioni;	
	- promozione e realizzazione di attività di ricerca tecnico scientifica;	
	- rappresentatività dei soci affiliati in tutti gli organismi istituzionali o	
	deputati alla formazione scientifica;	
	- realizzazione, integrazione e armonizzazione delle attività e dei sistemi di	
	certificazione e accreditamento, nel rispetto della legislazione vigente,	
	finalizzato al mutuo riconoscimento dei crediti formativi a livello europeo	
	ed internazionale;	
	- promozione dell'utilizzazione delle comuni esperienze e risorse formative	
	positivamente sperimentate dai singoli soci affiliati;	
	- promozione e realizzazione di programmi nazionali rivolti all'educazione	
	e alla salute della popolazione e all'ambiente;	
	- promozione di norme di comportamento e indirizzo metodologico per i	
	soci affiliati nello svolgimento delle proprie attività ed identificazione di	
	meccanismi di verifica e controllo di qualità del loro operato;	
	- promozione di linee guida finalizzate alla corretta formazione per	
	l'assunzione del rischio clinico e professionale, avuto riguardo delle	
	problematiche assicurative e dei mutevoli orientamenti giurisprudenziali;	
	- collaborazione e promozione di progetti in collaborazione con Enti,	
	Associazioni , Fondazioni a livello Internazionale.	
	2.2 Obiettivi	
	Al fine dello sviluppo di tale progetto l'associazione si propone di:	
	- provocare il dibattito interno all'associazione tecnico scientifica per	
	sensibilizzare i professionisti alle problematiche della professione ed in	
	generale sanitarie;	

	- diffondere nella società civile la conoscenza delle problematiche	
	scientifiche e sanitarie nei loro aspetti etici, professionali, politici ed	
	economici;	
	- aprire un confronto costruttivo con il mondo politico, istituzionale,	
	scientifico e sindacale sui temi della professione tecnica e	
	dell'organizzazione sanitaria in relazione alle esigenze della società;	
	- creare un punto d'incontro, scambio culturale e coordinamento di attività	
	per la creazione e divulgazione di linee guida tra gli operatori del settore e	
	le società, associazioni o gli enti che si occupano o si interessano della	
	salute.	
	Al fine di raggiungere i propri scopi sociali, l'associazione potrà:	
	- svolgere ogni attività strumentale alle finalità istituzionali, anche a	
	carattere oneroso, purché utile o necessaria allo scopo, sia operando	
	direttamente sia attraverso la sottoscrizione di accordi con terzi; in	
	particolare, potrà curare la pubblicazione di periodici, riviste ed altri	
	prodotti editoriali, realizzati anche mediante supporti informatici e/o	
	multimediali nonché attivare, per mezzo di strumenti telematici ed	
	informatici, un network tra i propri associati, il tutto nel rispetto delle	
	normative vigenti in materia;	
	- assumere partecipazioni in altri enti, organismi e società con finalità anche	
	indirettamente analoghe alla propria, nonché costituire o promuovere la	
	formazione e lo sviluppo di società, fondazioni o altre istituzioni comunque	
	utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi scientifici e culturali e	
	dell'amministrazione del proprio patrimonio.	
	TITOLO III	

	SOCI	
	Articolo 3	
	3.1 Possono essere soci dell'associazione i singoli Professionisti con regolare	
	iscrizione all’Albo dei Tecnici Ortopedici afferenti alla Federazione	
	Nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle	
	professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione	
	TSRM-PSTRP, gli studenti dei corsi di laurea in Tecniche Ortopediche o	
	associazioni scientifiche italiane di altre professioni sanitarie, nonché enti	
	ed istituzioni private riconosciute o non riconosciute che si impegnino a	
	sostenere l'associazione e i suoi scopi ed obiettivi ed anche le società	
	scientifiche riconosciute a livello comunitario o internazionale	
	preventivamente ed espressamente identificate dall'associazione.	
	I soci si distinguono in ordinari e sostenitori.	
	Sono soci ordinari, i soggetti di cui al successivo punto 3.2, che hanno	
	inoltrato domanda di ammissione secondo le modalità previste e che	
	abbiano riportato parere favorevole del Consiglio Direttivo.	
	Sono soci sostenitori gli enti pubblici o privati o anche le società scientifiche	
	che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi associativi	
	dell'associazione, riconosciuti a livello comunitario o internazionale e che	
	abbiano riportato parere favorevole del Consiglio Direttivo.	
	3.2 Le società o associazioni scientifiche di Tecnici Ortopedici di ugual	
	settore o stesso ambito di attività che intendono associarsi successivamente	
	dovranno rivolgere domanda sottoscritta congiuntamente dai rispettivi	
	legali rappresentanti, indirizzata all'associazione, allegando la	
	documentazione richiesta unitamente ad una autocertificazione attestante	

	la sussistenza e il possesso dei requisiti indicati nello statuto	
	dell'associazione e nel regolamento integrativo; il Consiglio Direttivo	
	provvederà ad esaminare la domanda e comunicherà entro 30 (trenta)	
	giorni al/ai rappresentante/i di ciascuna associazione interessata, anche a	
	mezzo posta elettronica, l'esito della decisione adottata con votazione a	
	maggioranza relativa.	
	L'eventuale affiliazione diventerà effettiva solo dopo l'avvenuta richiesta di	
	iscrizione, per l'anno in corso, del nuovo associato nel libro soci	
	dell'associazione.	
	3.4 Sono soci sostenitori le società, associazioni, enti ed istituzioni e persone	
	giuridiche che, anche non appartenendo al mondo medico-scientifico,	
	intendano contribuire allo sviluppo dell'associazione e delle sue attività	
	formative e finalità istituzionali.	
	Possono partecipare all'assemblea con diritto di parola, ma non di voto.	
	La quota di affiliazione viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo	
	e indicata nel regolamento.	
	Articolo 3 bis	
	AIPTO Sezione Giovani	
	La sezione AIPTO Giovani si propone di contribuire alla crescita della vita	
	di relazione nella comunità della tecnica ortopedica favorendo	
	l'aggregazione giovanile, contrastando i fenomeni di disagio giovanile,	
	favorendo lo scambio sociale e culturale tra generazioni, favorendo	
	l'occupazione giovanile, riunendo le idee e le energie di tutti, nonché	
	promuovendo e sviluppando attività, culturali, ambientali, sportive, sociali,	
	di studio e divulgazione con iniziative che mirano alla riqualificazione della	

	professione. L'AIPTO sezione Giovani Tecnici Ortopedici oltre a	
	contribuire al miglioramento morale dei soci, concorre a promuovere: scelte	
	di consumo consapevole; superare i fattori di ingiustizia e autoritarismo	
	nella comunità nazionale ed internazionale; promuovere la cooperazione	
	con altri percorsi di studio per uno sviluppo sostenibile. L'AIPTO sezione	
	Giovani vuole anche proporsi come luogo di incontro e aggregazione nel	
	nome di interessi culturali vari, per una maturazione e crescita umana e	
	civile; di porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati e non,	
	possono trovare nelle varie sfaccettature dell'Associazione, una risposta ai	
	propri problemi.	
	1. L'AIPTO sezione Giovani svolge ogni attività utile al conseguimento dei	
	fini sociali, ivi comprese azioni giuridiche, le iniziative di cooperazione allo	
	sviluppo, attività di volontariato.	
	2. Per il conseguimento dei propri scopi l'AIPTO sezione Giovani si	
	propone inoltre di:	
	a) promuovere e favorire nella comunità l'interesse verso una crescita	
	socioculturale e ricreativa con attività varie, stimolando la personale e	
	diretta partecipazione;	
	b) promuovere e sviluppare interventi continuativi di prevenzione sociale	
	a carattere socioculturale e ricreativo sul territorio, nelle istituzioni	
	pubbliche e private;	
	c) promuovere, stimolare con mezzi idonei l'informazione e	
	l'aggiornamento culturale sulle nuove tecnologie e innovazioni presenti	
	nella tecnica ortopedica di cui alle finalità dell'associazione, ed in	
	particolare creando un Centro di documentazione e la sua evoluzione;	

	d) sensibilizzare con i mezzi più idonei l'opinione pubblica ai valori di	
	assistenza e aiuto sanitario, verso le persone deboli o svantaggiate;	
	e) favorire una rete di informazioni sulle problematiche dell'inserimento ed	
	integrazione dei giovani nel mondo del lavoro;	
	f) organizzare, in Italia e all'estero, anche in collaborazione con altri	
	organismi ed enti istituzionali, attività culturali, conferenze, seminari,	
	dibattiti, assemblee, incontri, borse di studio, attività varie nei settori	
	culturale e sportivo;	
	g) gestire per conto terzi attività di carattere scientifico, culturale ed	
	economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, circoli, istituti, università	
	e centri di formazione e ricerca;	
	i) promuovere e svolgere attività di studio e ricerca, di analisi e	
	approfondimento tecnico-scientifico anche per conto terzi, con strumenti	
	propri o di terzi;	
	l) organizzare in Italia e all'estero Stage di lavoro in comunità dove	
	necessiti la figura del Tecnico Ortopedico;	
	n) svolgere attività di radiodiffusione sonora e televisiva, via etere, via	
	satellite, con tecnologia analogica e/o digitale, via cavo, via internet e	
	comunque con ogni mezzo di comunicazione elettronica, mediante	
	diffusione di programmi di contenuto informativo, sociale, culturale,	
	musicale, religioso, di attualità, di spettacolo e di ogni altro genere -	
	compresa ogni altra attività connessa alla gestione degli stessi - nei limiti di	
	legge consentiti alle emittenti comunitarie, sia come operatore di rete	
	(network provider), che come fornitore di contenuti (content provider) e/o	
	fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici;	

	s) svolgere attività editoriale, tipografica, attraverso l'edizione di periodici e	
	riviste, prodotti e diffusi anche per via telematica ed in formato elettronico,	
	libri e agenzie di stampa e di informazione, e di esercitare tutte le attività	
	connesse al buon risultato delle stesse.	
	3. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'AIPTO sezione Giovani può	
	avvalersi altresì di contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o	
	giuridiche pubbliche o private, di enti e associazioni, di organismi di ricerca	
	nazionali e internazionali e di eventuali altri mezzi derivanti da specifiche	
	e/o progetti intrapresi nell'ambito dei propri fini istituzionali.	
	4. L'AIPTO sezione Giovani può avvalersi della collaborazione e della	
	consulenza di soggetti pubblici o privati. L'Associazione, inoltre, può essere	
	regolarmente affiliata o consorzarsi agli organismi nazionali ed	
	internazionali o alle associazioni con cui intende collaborare.	
	Per tutto il resto si fa riferimento allo Statuto dell'ATS AIPTO.	
	5. Possono far parte della AIPTO sezione Giovani i Tecnici Ortopedici	
	Neolaureati, i Tecnici Ortopedici che si iscrivono all'Associazione entro i	
	cinque anni successivi alla data di Laurea e tutti gli studenti che ancora	
	frequentano il corso di Laurea. Trascorso il termine dei cinque anni	
	potranno associarsi solo all'AIPTO.	
	Articolo 4	
	Ai soci sostenitori della associazione non spetta alcun diritto sul patrimonio	
	dell'associazione.	
	Essi non assumono alcun obbligo nei confronti dell'associazione, salvo	
	l'impegno di versare la quota associativa annuale ed altri eventuali	
	contributi nella misura proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata	

	dall'assemblea.	
	La quota associativa viene rivista annualmente dal Consiglio Direttivo,	
	proposta all'approvazione dell'assemblea, stabilita annualmente in maniera	
	forfettaria.	
	Articolo 5	
	La quota sociale è dovuta entro il 30 marzo dell'anno in corso.	
	I soci ordinari e sostenitori che non provvedono al pagamento della quota	
	associativa annuale entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza sono sospesi e	
	vengono deferiti al Collegio dei Probiviri.	
	Il Collegio, esaminate le singole posizioni, trasmette entro 30 (trenta) giorni	
	al Consiglio Direttivo il proprio orientamento in merito alle eventuali	
	azioni disciplinari da adottare.	
	Tale norma entrerà in vigore a partire dall'anno solare successivo	
	all'iscrizione.	
	TITOLO IV	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 6	
	Sono organi dell'associazione:	
	. l'assemblea,	
	. il Consiglio Direttivo,	
	. il Presidente,	
	. il Vicepresidente,	
	. il Segretario,	
	. il Tesoriere,	
	. il Consigliere,	

	. il Revisore dei Conti,	
	. il Collegio dei Probiviri,	
	. il Comitato Scientifico.	
	Tutte le cariche sociali indicate sono a titolo gratuito e riservate ai soggetti	
	che abbiano espressamente dichiarato la propria autonomia ed	
	indipendenza rispetto ad attività imprenditoriali o a partecipazioni ad esse	
	e gli eventuali conflitti di interesse, ad eccezione delle attività svolte	
	nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina	
	(ECM).	
	Non possono assumere cariche sociali i soci che abbiano subito sentenze di	
	condanna passate in giudicato in relazione all'attività della società o	
	dell'associazione.	
	Articolo 7	
	L'assemblea è l'organo supremo dell'associazione, è presieduta dal	
	Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.	
	Fanno parte dell'assemblea i soci ordinari in regola con gli obblighi	
	contributivi, nella persona del legale rappresentante pro-tempore o di suo	
	delegato.	
	I soci ordinari potranno votare esprimendo un voto a testa.	
	I soci sostenitori possono partecipare all'assemblea con diritto di parola, ma	
	non di voto.	
	L'assemblea, in seduta ordinaria, su proposta del Presidente:	
	- definisce le linee operative e di indirizzo dell'associazione;	
	- delibera in ordine al bilancio preventivo e al rendiconto economico e	
	finanziario annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;	

	- elegge i membri del Consiglio Direttivo e nomina i Probiviri e i Revisori	
	dei Conti, ratifica l'ammontare della quota associativa e del contributo dei	
	sostenitori, su proposta del Consiglio Direttivo;	
	- delibera l'eventuale istituzione e localizzazione di sedi secondarie e/o	
	amministrative;	
	- esercita tutte le altre funzioni demandatele dalla legge o dal presente	
	statuto.	
	In seduta ordinaria l'assemblea delibera a scrutinio segreto.	
	L'assemblea è valida in prima convocazione in presenza della maggioranza	
	degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei	
	presenti aventi diritto purchè numericamente non inferiori al doppio dei	
	componenti il Consiglio Direttivo.	
	Le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza assoluta dei voti	
	rappresentati in Assemblea.	
	L'assemblea, in seduta straordinaria:	
	- delibera eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, con la	
	presenza, anche per delega, di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno	
	degli aventi diritto al voto in regola col pagamento della quota associativa e	
	col voto favorevole della maggioranza dei votanti;	
	- delibera in ordine allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione	
	del patrimonio, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti	
	espressi dai soci in regola con le quote associative.	
	L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente.	
	Essa si riunisce inoltre ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata al	
	Presidente Nazionale almeno un decimo degli associati, o il Consiglio	

	Direttivo a maggioranza.	
	La data della convocazione è comunicata ai soci dal Presidente con	
	qualunque mezzo, purché in forma scritta e anche mediante pubblicazione	
	sul sito dell'associazione, almeno quindici giorni prima, salvo che non si	
	verifichino casi di giustificata urgenza; l'avviso di convocazione dovrà	
	indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della	
	riunione, sia in prima che in seconda convocazione.	
	Alle votazioni dell'assemblea partecipano i soci ordinari in regola con il	
	pagamento della quota associativa.	
	Sono ammesse deleghe del legale rappresentante, purché in numero non	
	superiore a due per delegato.	
	In occasione del rinnovo degli organi sociali, le candidature devono	
	pervenire al Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima	
	dell'assemblea.	
	I candidati devono:	
	- essere soci attivi della propria società o associazione ed in regola con la	
	propria quota associativa.	
	Articolo 8	
	Le assemblee dei soci sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza od	
	impedimento, dal Vice Presidente e, in assenza o di impedimento di	
	quest'ultimo, da un socio ordinario indicato dall'assemblea.	
	I verbali sono redatti dal Segretario e, in sua assenza, da un Segretario	
	indicato dall'assemblea e sono sottoscritti dal Presidente dell'assemblea e	
	dal Segretario stesso.	
	Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale	

	viene redatto da un notaio.	
	Articolo 9	
	Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di	
	undici membri (in numero dispari tre, cinque, sette, nove undici), che	
	restano in carica come persone fisiche per l'intera durata del mandato.	
	Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi.	
	In caso di vacanza dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più	
	componenti del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato,	
	l'eventuale integrazione avviene utilizzando la graduatoria dei non eletti.	
	I membri del Consiglio decadono contemporaneamente con la scadenza del	
	mandato.	
	I membri del Consiglio e degli altri organi sociali dell'associazione	
	decadono anche in conseguenza di gravi violazioni di norme di legge o per	
	irregolarità negli adempimenti delle proprie funzioni; irregolarità e	
	violazioni che dovranno essere accertate dal Collegio dei Probiviri.	
	Qualora venga meno la maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo i	
	membri rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda	
	alla nomina di un nuovo Consiglio.	
	Il Consiglio Direttivo neoeletto nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il	
	Segretario e il Tesoriere nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso.	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono calendarizzate secondo	
	modalità e tempi decisi in accordo tra i Consiglieri stessi; dopo tre assenze	
	non giustificate dalle riunioni del Consiglio nel triennio il Consigliere viene	
	invitato a dimettersi e, in caso di recidiva, l'esclusione viene deliberata con	
	maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) del Consiglio stesso, previo	

	parere del Collegio dei Probiviri.	
	Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione e delibera a maggioranza semplice, con la presenza della	
	maggioranza dei suoi componenti in carica e può delegare parte dei suoi	
	poteri al Presidente e ad uno o più dei suoi membri.	
	Il Consiglio può nominare procuratori 'ad negotia' per determinati atti o	
	categorie di atti e agisce mediante regolamenti che possono essere	
	modificati a maggioranza di almeno due terzi dei componenti.	
	Il Consiglio può nominare Comitati di consulenza tecnico-scientifica,	
	costituiti da esperti di specifiche discipline.	
	Il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza qualificata di due terzi	
	dei suoi componenti circa l'ammissione di nuovi soci che possiedano i	
	requisiti previsti e la decadenza dei soci, e circa le proposte di modifiche	
	statutarie e di scioglimento, proposte queste ultime da sottoporre	
	all'Assemblea dei Soci.	
	Tutte le cariche sociali svolte in seno e per l'associazione sono gratuite,	
	salvo le prestazioni professionali dovute al Collegio dei Revisori.	
	E' prevista la facoltà di erogare rimborsi spese ai membri del Consiglio	
	Direttivo.	
	Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con raccomandata	
	ovvero posta elettronica certificata che dovrà pervenire ai componenti	
	almeno 10 (dieci) giorni prima della seduta e dovrà contenere specifico	
	ordine del giorno per i singoli argomenti da trattare con indicazione	
	temporale della trattazione per singolo argomento.	
	E' ipotizzabile una convocazione che rivesta carattere di urgenza; tale	

	convocazione avverrà previo preavviso telefonico da parte della segreteria	
	dell'associazione ed inoltro immediato della convocazione stessa e	
	dell'ordine del giorno in forma scritta e dovrà essere effettuata, comunque,	
	con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.	
	Il Consiglio dovrà inoltre essere convocato dal Presidente nel caso di	
	richiesta di almeno un terzo dei componenti i quali abbiano corredato detta	
	richiesta di uno specifico ordine del giorno di cui chiedono la discussione.	
	Articolo 10	
	Il Presidente rappresenta l'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, ed	
	esercita i poteri che gli derivano dal presente statuto.	
	Consecutivamente può essere eletto per soli due mandati.	
	E' facoltà del Presidente di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed	
	amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di	
	revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle	
	liti.	
	Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e provvede	
	all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice	
	Presidente; in caso di assenza del Vice Presidente, ne fa le veci il	
	Consigliere più anziano di età.	
	In caso di urgenza adotta provvedimenti di emergenza, assoggettandoli a	
	ratifica successiva del Consiglio Direttivo.	
	Articolo 11	
	In caso di temporaneo impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso	
	saranno assolte dal Vice Presidente.	

	In caso di cessazione per qualunque motivo del Presidente dalla sua carica,	
	il Vice Presidente svolge le funzioni che competono al primo ma, entro 60	
	(sessanta) giorni dalla cessazione, ha l’obbligo di convocare il Consiglio	
	Direttivo per eleggere un nuovo Presidente.	
	Il Presidente subentrato resta in carica per il periodo residuo per il quale	
	sarebbe rimasto in carica il Presidente cessato.	
	Consecutivamente può essere eletto per soli due mandati.	
	Articolo 12	
	Il Segretario è responsabile delle attività amministrative degli uffici	
	dell'associazione e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del	
	Consiglio Direttivo in conformità alle direttive del Presidente	
	Consecutivamente può essere eletto per soli due mandati.	
	Articolo 13	
	Il Tesoriere amministra il patrimonio dell'associazione e viene scelto tra i	
	membri del Consiglio.	
	Può farsi coadiuvare da professionisti per specifiche mansioni	
	Consecutivamente può essere eletto per soli due mandati.	
	Articolo 14	
	L’amministrazione dell'associazione è controllata da Revisori dei Conti,	
	scelti preferibilmente tra professionisti del settore e nominati	
	dall’assemblea tra i rappresentanti dei soci ordinari fino ad un massimo di	
	tre.	
	L’incarico dura tre esercizi.	
	In caso di cessazione o impedimento per qualsiasi causa, ai Revisori	
	effettivi subentra nelle funzioni per il residuo periodo di nomina il Revisore	

	supplente, anch'esso nominato dall'assemblea tra i rappresentanti dei soci	
	ordinari.	
	Il compenso ai Revisori dei Conti è fissato dall'assemblea su proposta del	
	Consiglio Direttivo.	
	Spetta ai Revisori dei Conti il controllo periodico almeno trimestrale della	
	contabilità e quello del bilancio di esercizio, sulla cui esattezza e correttezza	
	devono riferire all'assemblea.	
	I Revisori possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e	
	possono partecipare all'Assemblea.	
	La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altro	
	incarico nell'associazione.	
	Consecutivamente può essere eletto per soli due mandati.	
	Articolo 15	
	Il Presidente uscente del Consiglio Direttivo che termina il mandato, viene	
	nominato "Past President della AIPTO" e partecipa di diritto alle Riunioni	
	del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.	
	Articolo 16	
	Il Collegio dei Probiviri è composto da uno a tre membri nominati dal	
	Consiglio Direttivo, di cui due scelti tra i soci (i primi nella graduatoria dei	
	non eletti come Consiglieri) e uno scelto tra i rappresentanti dei Soci	
	Ordinari.	
	I Probiviri restano in carica per il periodo del mandato del Consiglio	
	Direttivo che li ha nominati.	
	Consecutivamente possono essere eletti per soli due mandati.	
	Il Collegio dei Probiviri dirime, su istanza dei soci e del Consiglio,	

	eventuali controversie fra i soci e fra questi e l'associazione. Il Collegio dei	
	Probiviri giudica ex bono et aequo, senza formalità di procedura, con	
	esclusione di ogni altra giurisdizione, ed il suo lodo sarà proposto alla	
	valutazione dell'assemblea, che deciderà a maggioranza semplice. Il	
	Collegio dei Probiviri si pronuncia inoltre, con parere non vincolante, in	
	ordine a deferimenti e su decisioni di esclusione o non ammissione,	
	pronunciate dal Consiglio Direttivo, su istanza degli esclusi o non ammessi	
	Il Collegio dei Probiviri si pronuncia su ogni altra questione deferitagli dal	
	Consiglio Direttivo.	
	Articolo 17	
	Il Comitato Scientifico è garante per la verifica ed il controllo della qualità	
	delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica dell'associazione,	
	da effettuarsi secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici	
	validati dalla comunità scientifica internazionale.	
	Svolge funzioni di consulenza, indirizzo e valutazione su mandato del	
	Consiglio Direttivo.	
	Viene consultato per le scelte relative agli indirizzi delle linee di ricerca,	
	per le pubblicazioni scientifiche e lavori dell'associazione e ne verifica i	
	risultati.	
	Il Comitato Scientifico è composto da pari soci ordinari quanti sono i settori	
	di competenza del Tecnico Ortopedico.	
	I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio	
	direttivo.	
	Uno dei componenti assume la funzione di coordinamento con	
	approvazione unanime da parte dei componenti del Comitato Scientifico.	

	Il Comitato Scientifico rimane in carica per quattro anni e risponde	
	direttamente al consiglio Direttivo per la sua attività.	
	Articolo 18	
	I Comitati di Consulenza e le Commissioni sono istituiti dal Consiglio	
	Direttivo per svolgere attività di specifico interesse per l'associazione come	
	l'informazione, i rapporti con l'industria, eccetera.	
	Durano in carica fino all'espletamento dell'incarico ricevuto e comunque	
	cessano alla scadenza del Consiglio che li ha nominati.	
	Le Commissioni sono espressione del Consiglio Direttivo dell'associazione	
	e al Consiglio rispondono direttamente per la loro attività.	
	Articolo 19	
	Conformemente a quanto previsto all'articolo 2390 Codice Civile, non	
	possono essere eletti membri in organi gestionali e amministrativi	
	dell'associazione coloro i quali risultino titolari di cariche direttive e/o	
	amministrative in enti commerciali e/o in associazioni che, per natura e la	
	tipologia della loro attività, possano essere considerati concorrenti o in	
	conflitto di interessi con l'associazione stessa.	
	Anche in assenza di una specifica situazione di incompatibilità ogni	
	membro di un organo gestionale dovrà astenersi dal partecipare con il	
	proprio voto alle deliberazioni riguardanti tutte quelle operazioni nelle	
	quali, essendo direttamente coinvolti interessi personali dello stesso o,	
	comunque, dei suoi familiari più vicini sia rilevabile una situazione di	
	conflitto di interesse.	
	L'associazione si impegna entro un anno dalla sua costituzione di adottare	
	un regolamento in tema di incompatibilità e di conflitto di interessi.	

	Articolo 20	
	L'associazione istituisce il sito web istituzionale, aggiornato costantemente,	
	dove deve pubblicare l'attività scientifica, i bilanci preventivi, i bilanci	
	consuntivi e gli eventuali incarichi retribuiti e tutto quello che riguarda	
	l'associazione, per comunicare con tutti gli iscritti riportando le attività,	
	pubblicando tutti i lavori e i documenti e in ordine ad un mandato di	
	chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO - ESERCIZIO	
	Articolo 21	
	Il patrimonio sociale può essere formato da beni e valori di qualsiasi	
	natura, che per acquisto, donazione o per qualsiasi altro titolo pervengano	
	all'associazione.	
	Le entrate dell'associazione sono rappresentate:	
	- dalle quote apportate da ciascuno dei soci;	
	- da altri contributi versati dai soci sulla base delle deliberazioni	
	dell'Assemblea;	
	- da contributi eventualmente versati dallo Stato e da altri enti pubblici e	
	privati che si riconoscono negli obiettivi della associazione;	
	- dagli interessi e dalle vendite sui fondi propri;	
	- da altri proventi che a qualsiasi titolo pervengano all'associazione.	
	Articolo 22	
	L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il	
	31 dicembre di ogni anno.	
	Dall'insieme delle entrate annuali viene detratto quanto necessario per le	

spese e gli altri oneri dell'attività sociale; il rimanente viene devoluto ad incremento del patrimonio dell'associazione.

Il bilancio preventivo, consuntivo e degli incarichi retribuiti, viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'associazione.

Articolo 23

In caso di scioglimento dell'associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto in beneficenza.
--

E'tassativamente escluso ogni riparto tra i Soci.

Articolo 24

Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge che si intendono integralmente richiamate.